



## COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.12.2012  
C(2012) 9471 final

**Oggetto: Aiuti di Stato SA.35482 (2012/N) – Italia**  
**"Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo".**

Signor Ministro,

Mi prego di informarLa che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni sulla suddetta misura d'aiuto. Per adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni.

### **1. PROCEDURA**

- (1) Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione la misura in oggetto, con lettera del 14 novembre 2012, protocollata il giorno stesso.

### **2. DESCRIZIONE**

#### **Titolo**

- (2) "Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova, Cremona e Rovigo".

#### **Dotazione di bilancio**

- (3) L'importo complessivo stimato dell'aiuto è di 2 662 000 000 EUR.

S.E Giulio Terzi di Sant'Agata  
Ministero degli Affari Esteri  
Piazzale della Farnesina, 1  
00135 Roma

## **Durata**

- (4) Gli aiuti saranno concessi successivamente alla data della decisione della Commissione europea e comunque non oltre i 3 anni dalle date del 20 e del 29 maggio 2012, in cui gli eventi si sono verificati. Gli aiuti saranno erogati entro 4 anni dal verificarsi degli eventi sismici. Non si autorizzeranno proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre quattro anni dalla data dell'evento.

## **Base giuridica**

- (5) La base giuridica dell'aiuto è la seguente:
- Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 1 giugno 2012, articolo 1.
  - Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122 – articoli 1, 3 comma 1 (lettere a, b, b-bis), f, 4 comma 1 (lettera a), 10, 11, 11-bis e 13.
  - Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012.
  - Delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012.
  - Decreto-Legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 134 del 7 agosto 2012 - articolo 67-septies.
  - Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, articolo 1.
  - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 – articolo 3-bis.

## **Intensità dell'aiuto**

- (6) Fino al 100% del danno per beneficiario.

## **Obiettivi**

- (7) Il regime di aiuti prevede contributi alle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.

## **Beneficiari**

- (8) Più specificatamente, potranno beneficiare del presente regime le imprese:
- a) attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE;
  - b) ubicate nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 e precisamente nei territori delle Province elencati nell'allegato I al Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122, e nell'allegato I al Decreto del Ministro dell'Economia e Finanza 1 giugno 2012, nonché le imprese ubicate in Comuni diversi, sempreché ubicati nelle

Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le quali risulti un nesso causale certo fra i danni subiti e gli eventi sismici di cui alla base giuridica, identificate da specifici provvedimenti delle Autorità italiane;

c) che abbiano subito danni (a beni mobili od immobili) o una riduzione di attività in conseguenza della crisi sismica del 20 e 29 maggio 2012.

(9) Il numero previsto di beneficiari è superiore a 1 000.

#### **Descrizione dell'evento**

(10) **Quando:**

- Primo evento sismico: 20/05/2012, ora locale 4:03 (2:03 UTC – Tempo Coordinato Universale).
- Secondo evento sismico: 29/05/2012.

(11) **Area geografica interessata:**

- Primo evento sismico: Nord-Italia – Latitudine: 44.889 Nord; Longitudine: 11.228 Est; Profondità compresa tra 6 e 7 Km dalla superficie terrestre.
- Secondo evento sismico: Nord-Italia – Latitudine: 44.851 Nord; Longitudine: 11.086 Est; Profondità di circa 10 Km al di sotto della superficie terrestre).

(12) **Caratteristiche del disastro naturale**

- **Localizzazione sulla scala Richter:**
  - Primo evento sismico: Magnitudo locale (MI) pari a 5,9.
  - Secondo evento sismico: Magnitudo locale (MI) pari a 5,8.
- **Epicentro:**
  - **Primo evento sismico:** Secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'epicentro era localizzato tra i comuni di Finale Emilia e San Felice sul Panaro (provincia di Modena), e Sermide (provincia di Mantova). Dopo la prima scossa uno sciame sismico di centinaia di scosse di assestamento ha interessato ancora la zona.
  - **Secondo evento sismico:** La seconda scossa ha interessato la zona situata ad una distanza di circa 20 Km ad Ovest dalla zona colpita dalla prima scossa. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha stabilito che l'epicentro era localizzato nella zona dei comuni di Medolla, Mirandola e San Felice sul Panaro (provincia di Modena). Uno sciame sismico di oltre 2.000 scosse minori ha interessato ancora l'intera zona nel corso del mese successivo.

(13) **Zone colpite dal disastro naturale:** Il terremoto ha colpito 3 Regioni del Nord-Italia:

- Emilia-Romagna,
  - Veneto,
  - Lombardia,
- interessando 106 comuni e 6 province.

(14) **Caratteristiche della zona colpita dal disastro naturale:**

- **Caratteristiche sociali:** Le tre regioni colpite dal terremoto registrano un'elevata densità di popolazione, superiore alla densità media dell'intero territorio nazionale.
- **Caratteristiche economiche:** L'economia è particolarmente fiorente: i settori primario e secondario, registrano un valore di produzione tra i più elevati dell'intero Stato. L'intera area vanta infatti la presenza di numerose industrie (sia nazionali che internazionali) operanti in diversi settori produttivi. Rivestono un'importanza fondamentale le aziende attive nella produzione alimentare: un esempio è costituito dalle industrie casearie produttrici di Grana Padano e Parmigiano Reggiano, gravemente colpite dagli eventi sismici. Anche il settore terziario è particolarmente strutturato. Nell'intera zona inoltre sono presenti numerosi siti di interesse culturale, che hanno subito a loro volta danni enormi e sono tuttora poco sfruttabili dal punto di vista turistico.

(15) **Conseguenze del disastro naturale:**

- **Sociali:** Il terremoto ha provocato un'instabilità nelle condizioni di vita della popolazione colpita. Esso ha causato il crollo di numerose abitazioni e scuole, oltre alla perdita di molti posti di lavoro e ad una diminuzione del reddito. In molti si sono ritrovati senza un'abitazione e tanti hanno dovuto abbandonare le proprie case per il timore di ulteriori crolli. Sono stati pertanto allestiti centri di accoglienza temporanei. In generale si è registrato un diffuso peggioramento delle condizioni di vita.
- **Economiche:** Gli eventi sismici hanno causato danni ad una serie di edifici pubblici e strutture (anche di interesse storico, artistico e culturale), oltre che a molte costruzioni situate nelle aree rurali. L'erogazione di servizi pubblici è stata pertanto bloccata per un certo periodo di tempo e l'utilizzo del patrimonio culturale a fini turistici si è rivelato impossibile. Le attività economiche di molte città hanno registrato forti perdite. Gravi danni sono stati arrecati anche alle vie di comunicazione (linee ferroviarie ed autostrade), causando forti disagi al traffico ed un generale aumento dei costi di trasporto dei beni prodotti nelle industrie presenti nella zona e, in generale, ha avuto un impatto sui costi di produzione e sulla competitività dei beni stessi. I danni arrecati alle industrie hanno provocato una significativa riduzione della produzione interna lorda. Molte industrie hanno infatti dovuto bloccare immediatamente le loro attività. Nel lungo periodo è probabile che molte aziende decideranno di delocalizzare la produzione, spostando in altri luoghi impianti e strutture. Per quanto riguarda la produzione agricola, gravissimi danni sono stati arrecati alle strutture agricole, ai terreni e alle piantagioni. Numerose piccole aziende agricole, spesso legate le une alle altre, hanno dovuto interrompere la produzione. Ciò ha causato un danno all'intera catena della produzione alimentare. I danni arrecati ad alcune infrastrutture hanno causato inoltre seri problemi alla capacità di rifornimento dell'acqua da utilizzare a fini agricoli. Una tale situazione ha richiesto la mobilitazione di aiuti alle aziende in difficoltà non solo al fine di procedere alla loro ricostruzione ma anche per fornire un sostegno durante le fasi di produzione, stoccaggio e distribuzione dei prodotti. Un impatto fortemente negativo, in particolare, si è registrato su alcune produzioni di origine, quali il Grana Padano DOP, il Parmigiano Reggiano DOP e l'aceto balsamico di Modena DOP.

**(16) Conseguenze del disastro naturale sul settore agricolo:**

La Regione maggiormente colpita dagli eventi sismici è stata l'Emilia-Romagna.

La seguente tabella raccoglie i dati sulle aziende nelle varie province, mostrando che:

- o una superficie pari al 20% delle terre coltivabili ha subito danni;
- o un numero di aziende agricole pari al 18,7% del totale è stata colpita dal sisma.

	Totale delle aziende agricole	Area (in ettari)	Aziende agricole con allevamenti di bestiame
Comuni colpiti in provincia di Reggio Emilia	2.273	30.686	397
Totale dei Comuni (provincia di Reggio Emilia)	7.762	102.107	2.051
Comuni colpiti in provincia di Reggio Emilia (in %)	29,3%	30,1%	19,4%
Comuni colpiti in provincia di Modena	5.020	66.258	480
Totale dei Comuni (provincia di Modena)	10.533	127.550	2.114
Comuni colpiti in provincia di Modena (in %)	47,7%	51,9%	22,7%
Comuni colpiti in provincia di Bologna	3.160	59.951	195
Totale dei Comuni (provincia di Bologna)	10.785	173.594	1.462
Comuni colpiti in provincia di Bologna (in %)	29,3%	34,3%	13,3%

Comuni colpiti in provincia di Ferrara	3.282	58.433	161
Totale dei Comuni (provincia di Ferrara)	7.769	177.706	399
Comuni colpiti in provincia di Ferrara (in %)	42,2%	32,9%	40,4%
Superficie regionale totale colpita	13.735	214.968	1.233
Superficie regionale totale	73.441	1.066.773	12.299
<b>Area colpita (in %)</b>	<b>18,7%</b>	<b>20,2%</b>	<b>10%</b>

**(17) Importo totale dei danni provocati dal disastro naturale:**

- Importo totale dei danni: 13.273.736.062,95€

**(18) Analisi dettagliata dei danni provocati dal disastro naturale:**

- Danni ai beni pubblici: 3.015.642.869,42€
- Danni ai beni privati: 3.845.301.100,6€
- Danni alle attività produttive: 5.698.119.267,34€

**Descrizione del regime di aiuto**

**(19) In base al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2012, n. 122, gli interventi previsti copriranno:**

- contributi per la ricostruzione, la riparazione, il ripristino di immobili ad uso produttivo (articolo 3, comma 1, lett. a);
- contributi a favore delle attività produttive, agricole, zootecniche che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà (articolo 3, comma 1, lett. b);
- contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione o di stoccaggio di cui al Reg. (CE) n. 510/2006 in strutture ubicate nei territori colpiti (articolo 3, comma 1, lett. b-bis);
- contributi per la delocalizzazione temporanea (articolo 3, comma 1, lett. f);
- contributi per il ripristino della funzionalità degli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione (articolo 4, comma 1, lett. a);
- concessione di agevolazioni sottoforma di contributi in conto interessi (articolo 11);
- finanziamenti agevolati per le grandi imprese (articolo 11-bis);
- aiuti sotto forma di garanzia secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, destinati ad abbattere per intero le commissioni per l'accesso (articolo 13).

- (20) Gli aiuti saranno concessi previa acquisizione di perizia giurata attestante l'entità del danno e il nesso di causalità del danno stesso con l'evento sismico.
- (21) In caso di copertura assicurativa, l'importo erogato dalle compagnie assicuratrici a copertura dei danni sarà detratto dalla spesa ammessa a contributo. L'indennizzo è calcolato per singolo beneficiario.
- (22) L'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzione diretta, garanzia, credito d'imposta e prestito a tasso agevolato e sarà volto a compensare le imprese per i danni materiali subiti da beni immobili, impianti, attrezzature, macchinari, beni mobili, scorte e prodotti e per le perdite di reddito subiti in conseguenza del terremoto.
- (23) In particolare, per quanto riguarda i danni materiali, saranno concessi aiuti per la riparazione, ristrutturazione, ripristino, ricostruzione, delocalizzazione dei beni immobili e mobili danneggiati dal sisma e per la perdita di prodotti. Le spese per la delocalizzazione saranno considerate ammissibili entro i limiti del valore della perdita. In ogni caso, non saranno concessi aiuti per la delocalizzazione di immobili danneggiati, qualora gli stessi possano essere riparati o ristrutturati, entro i limiti del danno subito.
- (24) Il contributo previsto a copertura dei costi per il trasferimento – anche temporaneo - della sede o dell'unità produttiva, ove tale trasferimento risulti necessario per limitare i danni economici provocati dal terremoto, sarà pari al 100% dei costi, ivi compresi i costi per l'eventuale rientro nella sede originaria una volta cessata la causa del trasferimento.
- (25) In ogni caso, il contributo per la perdita di reddito sarà dovuto per tutto il periodo durante il quale tale perdita si registra, a far data dall'evento calamitoso e durante l'eventuale ripresa della produzione in altra sede.
- (26) Nel caso in cui il trasferimento comporti la diminuzione o la limitazione anche solo parziale della perdita di reddito causata dalla calamità, l'importo dell'aiuto dovrà tenere conto di tale circostanza ed essere conseguentemente adeguato.
- (27) Potranno essere concessi per compensare le imprese per le perdite di animali ma non saranno concessi per l'acquisto di nuovi capi di bestiame.

#### **Modalità di attuazione e di controllo**

- (28) Le autorità italiane si impegnano affinché l'applicazione delle misure in oggetto non determini una sovracompensazione dei danni conseguenti al terremoto né a livello complessivo né a livello individuale. A tale scopo, le tre Regioni coinvolte si impegnano a tenere un registro di tutti i contributi concessi alle imprese nell'ambito del presente regime relativamente alle risorse e provvedimenti di relativa spettanza e a inserire i dati relativi nel catalogo e nel registro centrale degli aiuti di Stato istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
- (29) Si specifica che i contributi alle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali aventi sede o unità produttive nei territori dei comuni delle regioni e che abbiano subito danni in conseguenza del terremoto saranno destinati esclusivamente alle

sedi e unità produttive situate nella zona sinistrata e non anche ad altre unità eventualmente possedute dalle aziende al di fuori del territorio interessato dal sisma.

- (30) Il regime sarà gestito da ciascuna delle tre Regioni coinvolte relativamente alle risorse e provvedimenti di relativa spettanza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 6, del decreto-legge 7 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2012, n. 122.
- (31) I soggetti pubblici locali diversi dalle tre Regioni interessate che concedono aiuti ai sensi del presente regime dovranno:
- verificare preventivamente presso le Regioni coinvolte le possibili sovra compensazioni;
  - comunicare alle Regioni coinvolte gli aiuti concessi ai sensi del presente regime, facendone espresso riferimento nei relativi provvedimenti.
- Ogni beneficiario dovrà in ogni caso presentare un'autodichiarazione attestante gli aiuti eventualmente ricevuti da altre fonti per il risarcimento degli stessi danni.
- (32) Il regime sarà attuato dopo la decisione della Commissione europea e saranno considerate ammissibili solo le spese sostenute successivamente alla data di riferimento dell'evento calamitoso.

### **3. VALUTAZIONE**

- (33) A norma dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono vietati, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (34) La misura in esame è finanziata mediante risorse pubbliche e favorisce determinate imprese, conferendo un vantaggio agli agricoltori e imprese locali che sono stati colpiti dal terremoto. Può falsare la concorrenza a livello dell'UE in quanto i beneficiari operano in un settore altamente competitivo del mercato interno.
- (35) Si deve quindi valutare se sia possibile concedere una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafi 2 e 3 del TFUE.
- (36) Nel caso di specie, vista la natura della misura proposta al punto 2, può essere invocata la deroga di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), in virtù della quale sono da considerarsi "compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali".

#### **Compatibilità della misura di aiuto**

- (37) Gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali sono valutati ai sensi del capo V.B.2 degli Orientamenti



comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013<sup>1</sup> (di seguito “gli orientamenti”).

### **L’esistenza di una calamità naturale**

- (38) Ai sensi del punto 121 degli orientamenti, la Commissione ha costantemente ritenuto che la nozione di “calamità naturale” e di “evento eccezionale” di cui all’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato deve essere interpretata restrittivamente. Finora la Commissione ha ritenuto che terremoti, valanghe, inondazioni e smottamenti possono costituire calamità naturali, a condizione che esista una descrizione sufficientemente precisa del fenomeno. Il punto 122 degli orientamenti dispone che la Commissione continuerà a valutare le proposte di concessione di aiuti esaminandole caso per caso, a norma dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), e conformemente alla prassi stabilita nel settore.
- (39) Le autorità italiane hanno fornito dati esaurienti che documentano debitamente l’avvenimento sismico d’intensità 5,8 e 5,9 tra il 20 e il 29 maggio 2012. Dalle suddette relazioni si ricava che l’intensità e la durata del terremoto sono state tali da poter essere considerate eccezionali e capaci di provocare danni severi.
- (40) Per i summenzionati motivi il terremoto può essere classificato come calamità naturale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.
- (41) Il punto 123 degli orientamenti dispone che una volta dimostrata la calamità naturale o l’evento eccezionale, la Commissione autorizzerà aiuti fino al 100% a titolo di indennizzo dei danni materiali. Questo punto è rispettato nel presente regime, come si legge al punto 6 l’intensità massima prevista dall’aiuto non può superare il 100% dei costi ammissibili. Inoltre, conformemente a questo punto degli orientamenti, il risarcimento deve essere calcolato a livello del singolo beneficiario. Anche questa condizione è ripresa dal presente regime: la compensazione sarà calcolata per ogni singolo beneficiario come menzionato al punto 21. Inoltre esiste un legame diretto tra i danni causati dal terremoto e l’indennizzo. Le spese ammissibili e i dettagli del calcolo di tali spese sono presentati al punto 19 e seguenti della presente decisione.
- (42) Come stabilito dagli orientamenti, al punto 119, non saranno autorizzate proposte di aiuti presentate più di tre anni dopo il verificarsi dell’evento, né proposte di aiuti il cui saldo possa essere versato oltre quattro anni dalla data dell’evento (vedasi il punto 4 della presente decisione).

---

<sup>1</sup> GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

- (43) Conformemente al punto 123 degli orientamenti, per evitare sovracompensazioni i pagamenti dovuti, ad esempio a titolo di polizza assicurativa, devono essere dedotti dall'importo dell'aiuto. Le autorità italiane hanno fornito garanzie che l'aiuto sarà ridotto dei pagamenti effettuati in virtù di polizza assicurativa per rispettare le soglie fissate ed evitare la sovracompensazione (vedasi punto 21).

#### 4. CONCLUSIONE

- (44) In base a quanto sopra esposto, la Commissione conclude che la misura notificata è compatibile con le condizioni poste al capitolo V.B.2. degli orientamenti e possono pertanto beneficiare della deroga prevista all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.
- (45) Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Nel caso in cui non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera sul sito internet:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Tale richiesta deve essere inviata mediante lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale  
Direzione M2  
Ufficio: Loi 130 /128  
1049 Bruxelles  
Belgique  
Fax: 0032.2.296 7672

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

Per la Commissione

Dacian CIOLOȘ  
Membro della Commissione